



*Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sezione staccata di Pescara
Il Presidente*

DP n. 18/2022

Bando di selezione per n. 3 tirocini formativi

presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara

Ai sensi dell'art. 73, del d.l. n. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013 e successive modificazioni, è indetta la procedura per la selezione di n. 3 tirocinanti da immettere presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, a supporto dell'attività del magistrato e nell'Ufficio del processo, istituito ai sensi dell'art. 28 del d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021), recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia amministrativa.

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea di almeno quattro anni:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 *ter*, comma 2, lett. g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora le domande di accesso al tirocinio superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà ulteriore titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Si precisa che, nell'ordine di preferenza tra gli aspiranti, per bilanciare i parametri di

valutazione, la media del voto degli esami sarà comparata senza tener conto delle cifre decimali.

Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

Coperti i n. 3 posti messi a concorso, si procederà allo scorrimento della graduatoria, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara avrà durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima che verrà eventualmente definita in fase di assegnazione degli ammessi.

Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato *tutor*, siano applicati, per una parte dell'attività, anche presso l'Ufficio per il processo amministrativo istituito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara.

Gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali secondo le modalità definite, parteciperanno alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli. Non potranno, ad ogni modo, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi (che dovrà essere subito segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né determina obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Come precisato nelle istruzioni contenute nella circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1362 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione, prima dell'avvio del tirocinio, di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

Il tirocinio formativo potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato preposto

all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo altresì riguardo ai potenziali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché dell'immagine ed il prestigio della magistratura amministrativa, oltreché in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante.

Durante il periodo di tirocinio, gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, né possono rappresentare o difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Analogamente, ai tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo presso il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara.

I tirocinanti possono effettuare altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione presso il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara.

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del Presidente del T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara o di altro magistrato eventualmente delegato, per la parte d'impegno nell'Ufficio del processo, ovvero del magistrato formatore cui saranno affidati gli ammessi; i tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

Al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali: l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente del T.A.R. e/o al magistrato formatore, l'elenco dei procedimenti pendenti presso il T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione

staccata di Pescara trattati dagli avvocati dello studio legale dove egli svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso alla biblioteca giuridica del T.A.R. per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara e alle banche dati informatiche, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

3. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo, il magistrato *tutor* redige una relazione sull'esito del tirocinio svolto a supporto, ai sensi dell'art. 73, co. 11, d.l. n. 69/2013.

L'esito positivo del tirocinio presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma dell'art. 73, co. 11, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, co. 19, d.l. n. 69/2013).

L'esito positivo del tirocinio formativo:

1. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
3. è valutato per un periodo pari ad un anno ai fini della frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, fermo restando il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame;
4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

4. Modalità e termine per la presentazione della domanda

Gli interessati al tirocinio formativo dovranno presentare la domanda sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: <https://tirociniformativi.giustizia.it> entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), sezione "Bandi di tirocinio", in home page e sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Personale amministrativo e altro personale - Bandi tirocini".

I requisiti previsti nel procedure prg. 1 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione nominata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del bando-tipo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2016 redigerà la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio, sarà pubblicata mediante inserimento nelle predette sezioni del sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione all'indirizzo di posta elettronica e/o di posta certificata (PEC) indicato dal candidato nella domanda.

La rinuncia al tirocinio dovrà essere formalmente comunicata all'ufficio di segreteria del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara **entro e non oltre un giorno** dalla ricezione della comunicazione di ammissione.

I candidati ammessi che non si presenteranno alla data prescritta per l'avvio del tirocinio e/o che - a quella data - non avranno stipulato e depositato in atti le due distinte polizze di cui all'art. 2 del presente bando, sono dichiarati decaduti e verranno sostituiti con altri candidati idonei, mediante scorrimento della graduatoria.

L'assegnazione al magistrato *tutor* avviene seguendo la posizione occupata in graduatoria e l'anzianità di ruolo del magistrato *tutor*.

Eventuali ulteriori chiarimenti, possono essere richiesti agli indirizzi di posta elettronica sopraindicati o ai seguenti numeri telefonici: 085 - 9186628; 085 - 9186635.

5. Trattamento dati personali

La presentazione della domanda di ammissione al periodo di formazione comporta il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per i fini necessari alla gestione della procedura di cui al presente Bando e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. I dati saranno conservati presso gli uffici del TAR Pescara e presso gli uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici, coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e agli eventuali soggetti interessati, esterni all'Amministrazione, aventi titolo in forza della normativa vigente.

Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione

contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione. L'interessato può esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dagli artt. 15-23 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante richiesta rivolta al designato al trattamento (segr-tarpe@giustizia-amministrativa.it) o al responsabile per la protezione dei dati personali (e mail: rpd@giustizia-amministrativa.it; PEC: rpd@ga-cert.it).

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i. contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i. . Con la presentazione della domanda di ammissione al periodo di formazione, i candidati acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali per i fini e nelle modalità innanzi indicati.

Roma - Pescara, data della firma

Il Presidente
(dott. Paolo Passoni)